

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1368 del 16/03/2026
Oggetto	Reg. (UE) n.2024/1157; Reg. (CE) n.1013/2006. Autorizzazione alla notifica generale SM1220 per spedizioni transfrontaliere di rifiuti (importazione) destinati all'impianto HERA S.p.A. - Rimini, loc. S.Giustina. Notificatore CONSOLIDA COSTRUZIONI S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1466 del 16/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini
Dirigente adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno sedici MARZO 2026 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini, Faranghis Maria Khadivi, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia

Oggetto: Reg. (UE) n.2024/1157; Reg. (CE) n.1013/2006, Art. 9 c.2. Autorizzazione alla notifica generale SM1220 per spedizioni transfrontaliere di rifiuti EER 20.03.04 (importazione) destinati all'impianto HERA S.p.A. - Rimini, loc. S.Giustina. Notificatore CONSOLIDA COSTRUZIONI S.r.l., San Marino.

Notifica	SM1220
Notificatore/Detentore	CONSOLIDA COSTRUZIONI S.r.l. - sede legale: Via Ventotto Luglio n.20, 47893 Borgo Maggiore, San Marino
Destinatario/Impianto	HERA S.p.A. - depuratore loc. Santa Giustina - Via Fiumicino n.6, 47922 Rimini
Operazione di trattamento	D8 (trattamento biologico)
Allegati al presente atto	Documento di Notifica SM1220; Documento di Movimento SM1220; Allegato 1 - Itinerari.

Approvazione della Notifica SM1220

I. Decisione

1. **La Notifica SM1220** per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:

Codice EER	20.03.04 - fanghi delle fosse settiche
Codice Basilea	AC270
Codice Y	Y46
Numero di viaggi previsto	5
Quantità totale	25 Tonnellate
Tipo di imballaggio	Altro (autocisterna)
Stato fisico	Liquido

destinati all'impianto di trattamento ubicato a Rimini, loc. Santa Giustina, Via Fiumicino n.6, gestito dalla società HERA S.p.A., con sede legale a Bologna, Via Carlo Berti Pichat n.2/4, **è approvata ai sensi dell'Art.9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006**, le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026, ai sensi del Reg. (UE) n.2024/1157, Art. 85 c.2.

- La presente Decisione è **valida** dalla data del presente atto **fino al 31.12.2026** in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione (Repubblica di San Marino, U.P.A.V. Dipartimento Territorio e Ambiente) interessata nella procedura di notifica in oggetto.
- La presente Decisione non è trasferibile.
- Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle

espresse nella presente Decisione.

5. I documenti allegati sono parte integrante della presente Decisione.
6. Ai sensi del D.M. n.370/1998 l'importo complessivo della garanzia (G), prestabile anche in tranche successive ai sensi dell'Art. 6, c.8 del medesimo Regolamento, deve risultare almeno pari a:
T= 300 x 25 tonnellate x 29,1 Km (itinerario più lungo)
S = 2.000.000 x 25 tonnellate
G = (T + S)/1936,27.
Ai sensi dell'Art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/2006, esaminata la garanzia finanziaria proposta per un importo pari a € 26.112,72 non si ritiene necessaria una garanzia supplementare.
7. La Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di spedizione, da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 6 del Reg. (CE) n.1013/2006, e dell'accettazione da parte della medesima Autorità.
8. L'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di Rimini, per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'Art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006, sono di seguito indicate le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione:

1. La presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione.
2. Ai fini dell'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti potrà essere utilizzato il trasportatore CONSOLIDA COSTRUZIONI S.r.l. - Via Ventotto Luglio n.20, 47893 Borgo Maggiore, San Marino.
3. La scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione di spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'Art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e Autorizzazione rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino).
4. Il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del documento di notifica SM1220 e dei relativi documenti di movimento.
5. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto.
6. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle Autorità competenti.
7. In base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM1220, l'itinerario Principale è costituito dal percorso su strada di 29,1 Km ed è inoltre previsto un itinerario Alternativo su strada di 28,3 Km da utilizzare in caso di circostanze impreviste e oggettiva emergenza, previa comunicazione a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'Articolo 13 del Reg. (CE) n.1013/2006. Gli itinerari allegati alla notifica, riportati in Allegato 1 al presente atto, non possono essere modificati.
8. I rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto destinatario indicato in notifica, senza passaggi intermedi.
9. Prima dell'avvio delle spedizioni il Notificatore deve trasmettere l'apposita istruzione operativa interna, validata dall'Autorità competente di spedizione, che contempli tra l'altro la prevista fattispecie di ripresa del rifiuto qualora la spedizione non sia effettuata come autorizzato, anche al fine di prevenire il superamento della

quantità totale notificata.

10. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle Autorità competenti.
11. I rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato al campo 10 del Documento di Movimento, senza passaggi da centri di stoccaggio intermedi.
12. Durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
13. La presente Decisione è trasmessa all'impianto di destinazione HERA S.p.A., depuratore di Rimini, loc. Santa Giustina, per gli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 - Piano Nazionale delle Ispezioni, con particolare riguardo all'inserimento dei dati nel sistema informativo ministeriale SISPED per la conferma di ricevimento dei rifiuti e di avvenuto smaltimento, nei tempi e modi ivi previsti.

III. Avvertimenti

1. La presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento, ed in particolare può essere revocata, ai sensi dell'Art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata, o
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate, o
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione, o
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
2. I documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/08, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006.
3. Le autorizzazioni al trasporto, le polizze assicurative di responsabilità civile, le licenze degli impianti di partenza e di destinazione dovranno essere aggiornate prima della loro scadenza e trasmesse a tutte le Autorità interessate.
4. Ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo Documento di Movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'Art. 16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/2006.
5. Per la programmazione dei viaggi è richiesto espressamente di rispettare l'ordine numerico progressivo, di indicare la fascia oraria della spedizione (non superiore alle 4 ore), di non considerare come lavorativo il sabato, di comunicare un nuovo preavviso di 3 (tre) giorni di anticipo nell'ipotesi in cui nella giornata programmata non sia possibile effettuare la spedizione.
6. Ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006, se per circostanze impreviste non può essere seguito l'itinerario principale, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
7. Ai sensi dell'Art. 17 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.
8. Ai sensi dell'Art. 16, par.1, lett. d) del Reg. (CE) n.1013/2006, l'impianto di destinazione (HERA S.p.A. - depuratore di Santa Giustina, Rimini) deve inviare la conferma scritta entro 3 (tre) giorni dal ricevimento dei rifiuti.

9. Quanto prima, e comunque non oltre il 21 maggio 2027 ai sensi dell'Art. 85 c. 5 del Reg. (UE) n.2024/1157, l'impianto di destinazione (HERA S.p.A. - depuratore di Santa Giustina, Rimini), deve certificare, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento dei rifiuti.
10. Ai sensi dell'Art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'Art. 24, c.2 del medesimo Regolamento. Il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'Art. 24, c.3.
11. Qualora l'impianto di destinazione dovesse decidere di rifiutare una spedizione di rifiuti rendendo impossibile portare a termine il loro trattamento come previsto, il Notificatore dovrà informare immediatamente tutte le Autorità competenti interessate, ai sensi dell'Art. 22 c.1 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle quali dovrà fornire informazioni circa la procedura che intende adottare per la ripresa dei rifiuti e le relative tempistiche.
12. La presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile) e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione.
13. La garanzia finanziaria è ritenuta valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'Art. 6, c.5 del Reg. (CE) n.1013/2006.
14. La presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero dei rifiuti di cui alla Notifica SM1220, ed i relativi documenti di notifica e movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro firma e data apposti in originale da ARPAE, sono trasmessi in originale al Notificatore, ed in copia agli altri destinatari.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'Art. 4 del Reg. (CE) n.1013/2006, i documenti e le indicazioni necessarie alla procedura in oggetto sono stati trasmessi con nota Rep: n.TTR 2026/0134U dell'U.P.A.V. di San Marino, acquisiti al prot.n. PG/2026/29067 in data 16.02.2026.

Dalla valutazione della documentazione, tenuto conto anche di quanto già agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'Art. 11 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione, depuratore di località S. Giustina, Rimini - Via Fiumicino n.6, gestito da HERA S.p.A., avente sede legale in Bologna - Via C. Berti Pichat n.2/4, è in possesso di valida Autorizzazione Unica Ambientale n.1869 del 16.06.2016 e ss.mm. e dell'Iscrizione nell'elenco dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la Comunicazione ex Art. 110, c. 3 del D.Lgs. n.152/2006 finalizzato alla gestione dei rifiuti in oggetto (operazione D8).

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa ex del D.Lgs. n.159/2011, mediante verifica dell'iscrizione della società HERA S.p.A. (P.IVA 04245520376) nella cosiddetta "white list" dell'elenco pubblicato sul sito web della Prefettura di Bologna (rinnovo iscrizione in aggiornamento).

È fatta salva la possibilità da parte della scrivente Autorità di revocare il presente atto, qualora l'esito di verifiche effettuate dalle competenti Autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import) attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si ritiene valido il versamento di € 258,23 effettuato dal Notificatore in data 11.03.2026.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto,

Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti della sottoscritta Dirigente del SAE di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Si dà atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

V. Rimedi giuridici

Il presente Provvedimento è trasmesso alla ditta CONSOLIDA COSTRUZIONI S.r.l. di San Marino, all'U.P.A.V. Sezione Ambiente della Repubblica di San Marino, alla società HERA S.p.A. e, per conoscenza, all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Rimini, all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, al Servizio Rifiuti e Bonifica Siti della Regione Emilia Romagna, alla Prefettura di Bologna.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**Per il Responsabile del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia,
la Responsabile delegata**

Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi

(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.